

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 27 febbraio 2019

*Si pubblica di regola  
il mercoledì  
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

*Avvertenze:* Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

[www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2019, n. 1.

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)** . . . . . Pag. 11

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SISMA 2016 15 febbraio 2019, n. 3.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, N. 5 DEL 28 NOVEMBRE 2016

**Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 - Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, Art. 4 - Procedure per il rimborso delle spese sostenute** . . . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2019, n. 138.

**LL.RR. 1 e 10/2015 - R.R. 7/2011 - L. 448/2001. Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali e delle infrastrutture energetiche lineari . . . . .** Pag. 80

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 febbraio 2019, n. 1223.

**LANDINI GIUNTINI S.p.A. - Stabilimento sito in via Rosa Luxemburg nel comune di Città di Castello. Autorizzazione Integrata Ambientale. Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., art. 29-nonies comma 1. Aggiornamento D.D. n. 3460 del 10 maggio 2012 e s.m.i. . . . .** Pag. 92

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 febbraio 2019, n. 1279.

**POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1 - Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative 2017. Ammissione a contributo della ditta Ars Automazione srl. Impegno di spesa sul cap. 06724, voce 8020-8025-8038 . . . .** Pag. 93

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 febbraio 2019, n. 1280.

**POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1 - Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative 2017. Ammissione a contributo dell'impresa Natural Leather srl. Impegno di spesa sul cap. 06724, voce 8020-8025-8038 . . . .** Pag. 96

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 febbraio 2019, n. 1281.

**POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1 - Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative 2017. Ammissione a contributo della ditta Made Lab srls. Impegno di spesa sul cap. 06724, voce 8020-8025-8038 . . . . .** Pag. 100

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 febbraio 2019, n. 1305.

**Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione. Determinazioni . . . . .** Pag. 103

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO ATTIVITÀ GIURIDICO AMMINISTRATIVA, TUTELA DEI CONSUMATORI, COORDINAMENTO AIUTI DI STATO. TRASPARENZA ANTICORRUZIONE E PRIVACY - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 febbraio 2019, n. 1310.

**Pubblicazione del Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. r. 1 ottobre 2014, n. 17 - Anno 2019 . . . . .** Pag. 106

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 febbraio 2019, n. 1333.

**Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020. Intervento 7.4.1 "Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale". Esclusione dalla graduatoria di ammissibilità della domanda di aiuto n. 84250109653 presentata dal Comune di Foligno . . . . .** Pag. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2019, n. 138.

**LL.RR. 1 e 10/2015 - R.R. 7/2011 - L. 448/2001. Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali e delle infrastrutture energetiche lineari.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**LL.RR. 1 e 10/2015 - R.R. 7/2011 - L. 448/2001. Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali e delle infrastrutture energetiche lineari.**" e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. di stabilire, in applicazione dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di autorizzazione degli impianti di cogenerazione di cui al D.Lgs. 115/2008 e delle infrastrutture energetiche lineari di cui al D.P.R. 327/2001, così come esplicitati all'Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - per le macrocategorie di seguito indicate:

a) **rilascio di autorizzazione unica** per la costruzione e l'esercizio di impianti energetici destinati alla produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale, ovvero di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di **biometano, nonché per il rinnovo dell'autorizzazione unica e la modifica sostanziale**;

b) **rilascio di autorizzazione**, mediante procedimento unico, di infrastrutture energetiche lineari, ovvero per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche con tensione di esercizio fino a 150 kV e per la costruzione e l'esercizio di gasdotti, non facenti parte della rete di distribuzione nazionale, nonché per la modifica sostanziale degli stessi;

c) **rilascio di autorizzazione unica per la modifica non sostanziale** di:

1. impianti per la produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale;
2. impianti per la produzione di biometano;
3. infrastrutture energetiche lineari;

d) **rilascio di atti inerenti voltture, prese d'atto e istanze diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c)**, che non comportano modifiche all'autorizzazione vigente e generalmente non coinvolgono competenze di altri Servizi;

2. di stabilire che rimangono comunque in capo al richiedente, qualora dovuti, gli oneri per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sui quotidiani locali e/o nazionali, nonché eventuali ulteriori oneri endo-procedimentali *ex lege* ed eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti o delle imposte di bollo;

3. di stabilire che l'Ufficio procedente avrà facoltà di richiedere oneri integrativi a quelli versati, sulla base degli ulteriori adempimenti istruttori espletati, che dovranno essere corrisposti al termine del procedimento, prima dell'emissione dell'atto amministrativo conclusivo;

4. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

5. di precisare che il pagamento degli oneri istruttori costituisce un requisito vincolante per la procedibilità delle istanze, indipendente dall'esito finale del procedimento - rilascio dell'autorizzazione o diniego della stessa - ovvero dalla rinuncia del richiedente al prosieguo del procedimento autorizzativo;

6. di disporre che gli oneri istruttori sono versati dai richiedenti nel c.c.p. 143065 intestato alla Regione Umbria - Servizio Tesoreria - IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 - secondo le causali di cui alle disposizioni operative rese nell'Allegato 1 al presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel portale istituzionale regionale, nel canale energia;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente

MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: LL.RR. 1 e 10/2015 - R.R. 7/2011 - L. 448/2001. Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali e delle infrastrutture energetiche lineari.**

Con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in attuazione della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", sono state riallocate nella Regione Umbria, a far data dall'1 dicembre 2015, le funzioni di cui all'allegato A della medesima legge regionale, tra le quali sono presenti quelle connesse al settore "Energia".

Le funzioni e le competenze in materia di "Energia", prima espletate dalle Provincie, sono state attribuite al Servizio "Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica" in ottemperanza alla D.G.R. n. 1386 del 23 novembre 2015, recante "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015".

La Regione, agli esiti del descritto processo di riordino, oltre alle competenze sulle funzioni di regolamentazione e programmazione del settore energia, si trova ora a svolgere tutte le funzioni di autorizzazione e controllo inerenti tale materia, come di seguito elencate e sinteticamente descritte:

- il rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all' articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di biometano, di cui agli articoli 8 e 8bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
- il rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti fossili di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 ed art. 8, comma 2, del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20;
- il rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione fino a 150 kV, di cui alla L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale e intercomunali ovvero interregionali per la parte di competenza;
- il rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di gasdotti ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e del D.Lgs. 20 giugno 2000, n. 164, non facenti parte della rete di trasporto nazionale, già nelle competenze della Regione prima dell'attuazione del processo di riordino.

Il Servizio competente si è trovato sin da subito a dover fronteggiare e dare corso ad un considerevole numero di istanze, relative ad interventi di varia natura, sulle tipologie impiantistiche in oggetto, i cui procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di che trattasi comportano l'analisi dei progetti di volta in volta proposti, lo svolgimento di riunioni tecniche, accertamenti presso altri Enti, sopralluoghi nei siti ed acquisizione di pareri, nonché indizione e svolgimento di conferenze di servizi, necessari all'istruttoria delle domande e per lo sviluppo dei procedimenti, con rilevante impegno di tempo, personale e mezzi.

Queste "nuove" competenze hanno indubbiamente comportato un onere aggiuntivo per le attività istituzionali della Regione, a fronte del rilascio di titoli abilitativi, ad esclusivo beneficio giuridico ed economico della parte richiedente, per le quali la normativa di settore, in alcuni casi, non ha previsto esplicitamente alcuna partecipazione dell'istante agli oneri per le istruttorie tecnico-amministrative.

Infatti, l'unica fattispecie esplicitata nella normativa di settore - inerente le spese istruttorie - è quella relativa ai procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come disposto dal punto 9 "Oneri Istruttori", Parte I "Disposizioni Generali" dell'Allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*"; nonché dal R.R. 29 luglio 2011, n. 7 recante "*Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012).*", che all'art. 10 - *Oneri istruttori* - comma 1, stabilisce gli importi degli oneri in carico al proponente ed a favore dell'amministrazione competente per territorio, ora Regione, per la partecipazione alle spese istruttorie, non considerando altre tipologie procedurali, altresì molto frequenti.

Nello specifico l'art. 10 al comma 1 riporta quanto segue: *Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della Provincia competente per territorio (oggi Regione) per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:*

- a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
- b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW.

La normativa di settore relativa alla costruzione di impianti energetici che utilizzano fonti energetiche convenzionali e quella inerente le infrastrutture energetiche lineari, non entrano nel merito della definizione degli oneri istruttori, definendo esclusivamente alcuni criteri procedurali per il rilascio dei titoli abilitativi di che trattasi.

Si specifica quanto disposto dall'art. 29, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che le amministrazioni "possono ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio, nonché quanto previsto dall'art. 4 della cd. legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306, in base alla quale gli oneri per le prestazioni istruttorie vengono posti a carico del richiedente e le relative tariffe devono essere predeterminate e pubbliche, pertanto i relativi importi, secondo un criterio di sostenibilità ed equità, devono essere definiti in rapporto congruo al carico di lavoro minimo presunto, quantificato in funzione della complessità e della durata dell'iter istruttorio, individuando i relativi oneri da associare legittimamente a quelli già individuati dalla normativa.

Risulta quindi necessaria ed opportuna l'introduzione di specifici ed adeguati oneri istruttori anche relativi ai procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture energetiche lineari, come precedentemente previsto dalle Amministrazioni provinciali di Terni e Perugia, con propri atti, ed attuato fino alla ricollocazione in Regione delle competenze in materia, ritenendo altresì che i "principi generali" di calcolo delle spese istruttorie, di cui all'art. 10, comma 1 del R.R. 29 luglio 2011, n. 7, possano essere congruamente ed equamente estesi anche ai procedimenti autorizzativi inerenti gli impianti alimentati da fonti fossili, con le opportune specificazioni.

Al fine di classificare le diverse fattispecie in funzione della complessità e della durata degli iter istruttori, si possono individuare 4 macro-tipologie di procedimenti, di seguito elencate:

a) **rilascio di autorizzazione unica** per la costruzione e l'esercizio di impianti energetici destinati alla produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale, ovvero di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di **biometano, nonché per il rinnovo della autorizzazione unica e la modifica sostanziale degli stessi**;

b) **rilascio di autorizzazione**, mediante procedimento unico, per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche con tensione di esercizio fino a 150 kV e per la costruzione e l'esercizio di gasdotti, nonché per la modifica sostanziale degli stessi;

c) **rilascio di autorizzazione unica per la modifica non sostanziale** di:

- impianti per la produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale;
- impianti per la produzione di biometano;
- infrastrutture energetiche lineari;

d) **rilascio di atti inerenti la voltura** della titolarità dell'atto autorizzativo, **le prese d'atto o relativi ad istanze di parte con oggetto non riconducibile ai procedimenti di cui alle macro-tipologie a), b) e c)**, che non comportano modifiche all'autorizzazione vigente e generalmente non coinvolgono competenze di altri Servizi.

Come accennato, la normativa vigente prevede oneri istruttori con riferimento esclusivamente alla prima fattispecie, con riferimento esclusivo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e senza specificazione per la produzione di biometano.

Segue un breve inquadramento per ogni macro-categoria sopra individuata, indicata con la stessa lettera per consentire una lettura più snella, con le prime considerazioni metodologiche per l'individuazione e l'applicazione degli oneri istruttori.

a) La **prima macro-categoria**, relativamente al rilascio di autorizzazioni uniche di cui ai DD.Lgs. 387/2003 e 115/2008 ed alle modifiche sostanziali, è costituita da procedimenti di particolare complessità costituendo le autorizzazioni uniche uno strumento autorizzativo semplificato ed omnicomprensivo, innovativo e volto all'unificazione in una unica sede di tutte le procedure autorizzative.

Il rilascio dell'autorizzazione unica, difatti, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, e ove occorra costituisce anche variante allo strumento urbanistico.

La complessità dei procedimenti è dimostrata anche dalla durata massima dei procedimenti istruttori, fissata in 90 giorni per le autorizzazioni uniche di cui al D.Lgs. 387/2003 e in 180 giorni per quelle di cui al D.Lgs. 115/2008. Come già accennato, il procedimento istruttorio è particolarmente complesso ed oneroso, e contempla - oltre all'analisi dei progetti utilizzando anche tecniche GIS e alla convocazione di sedute di Conferenze di servizi interne ed esterne tipicamente in modalità sincrona di cui all'art. 14ter della L. 241/90, con conseguente stesura di verbali - anche di prassi lo svolgimento di almeno un sopralluogo in fase istruttoria e spesso di un sopralluogo in fase di realizzazione dell'opera. Il sopralluogo così come tutta l'istruttoria, infine, interessa non solo l'opera per la produzione di energia, ma anche tutte le infrastrutture connesse, tipicamente costituite da almeno un elettrodotto e/o gasdotto e dalla viabilità di cantiere.

Il complesso delle attività sopra indicate prescinde dalla taglia dell'impianto (tipicamente rappresentata alla potenza del generatore), e comunque va da sé che ad impianti più grandi corrispondono attività istruttorie più complesse.

Considerato che la potenza di un impianto e l'entità dell'investimento per la sua realizzazione, variano in modo proporzionale, come già introdotto dalla normativa per le fonti rinnovabili ed al fine di uniformare l'applicazione degli oneri anche per gli impianti di cui al D.Lgs. 115/2008, per gli impianti di produzione di biometano e per i procedimenti di modifica sostanziale, si ritiene criterio equo e proporzionato che la tariffa venga calcolata sull'ammontare complessivo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

Analogamente, il procedimento di **rinnovo delle autorizzazioni uniche**, di cui alla macro-categoria a), comporta pressoché il medesimo "impegno" procedurale del rilascio dell'autorizzazione unica stessa, nonché la necessità di

espletare una serie di verifiche, anche sul campo, tese ad accertare il permanere delle condizioni che hanno consentito il rilascio del titolo di autorizzazione unica e la costruzione e l'esercizio dell'impianto *de quo*.

Tali accertamenti sono inoltre tesi ad ottenere e/o confermare pareri ed autorizzazioni di settore (ad es. autorizzazione emissioni atmosfera, autorizzazione gestione rifiuti, ecc.) di caso in caso individuati ed acquisiti tramite l'istituto della conferenza di servizi, che può altresì essere svolta in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90.

Per tali procedimenti, essendo l'attività e l'impianto già esistenti, attesa la conformità al progetto definitivo approvato, si ritiene congrua l'applicazione del medesimo criterio di calcolo delle precedenti casistiche, basato però sulla percentuale dell'80% dell'ammontare complessivo dell'investimento sostenuto per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

b) Anche per la **seconda macro-categoria** (rilascio di autorizzazioni uniche mediante procedimento unico per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche con tensione di esercizio fino a 150 kV e per la costruzione e l'esercizio di gasdotti, nonché relative varianti sostanziali, entrambi disciplinati dal D.P.R. 327/2001) valgono le considerazioni fatte per la prima macro-categoria: trattasi di procedimenti particolarmente complessi, con durate edittali di 180 giorni, per i quali risultano necessari sopralluoghi, indizione e svolgimenti di sedute di conferenze di servizio tipicamente svolte in modalità sincrona con conseguente redazione di verbali.

Il complesso delle attività sopra indicate prescinde dalla dimensione dell'opera (tipicamente rappresentata dalla estensione dell'opera lineare), e comunque va da sé che ad impianti più grandi corrispondono attività istruttorie più complesse.

c) Per la **terza macro-categoria** - varianti non sostanziali delle opere ricomprese nelle prime 2 macro-categorie - le procedure istruttorie risultano tipicamente meno complesse: la visita istruttoria non risulta sempre necessaria e la procedura autorizzativa può contemplare l'istituto della conferenza di servizi, che però tipicamente è svolta in modalità asincrona di cui all'art.14-bis della L.241/90. La durata dei procedimenti va dai 30 ai 90 giorni.

d) Infine, la **quarta macro-categoria** - voltture, prese d'atto e istanze diverse dai punti a), b) e c) - risulta essere la più semplice a livello istruttorio: trattasi tipicamente di verifiche documentali per le quali, nella maggior parte dei casi, non risulta necessaria l'acquisizione di pareri e quindi non si configura la necessità di alcuna conferenza di servizi, può comportare la necessità di compiere visite istruttorie in loco. La durata dei procedimenti tipicamente è di 30 giorni.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si propone di stabilire l'importo degli oneri istruttori così come nel seguito indicati e nell'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - sintetizzati in forma tabellare.

Gli importi proposti sono stati confrontati con simulazioni all'uopo effettuate inerenti il costo amministrativo del personale, tenuto conto delle ore/lavoro necessarie. A tale fine, l'allegato 2 riporta l'esplicitazione di procedure-tipo parametrizzate per le macrocategorie sopra riportate, nonché riporta, per alcuni interventi maggiormente significativi, il costo di realizzazione e le spese amministrative.

Per le diverse fattispecie gli oneri istruttori risultano inferiori alle spese amministrative, in quanto gli oneri, come già ricordato, costituiscono per il dettato normativo una partecipazione alle spese stesse, e in linea generale gli oneri coprono approssimativamente dal 50% all'80% delle spese amministrative.

a) Per le fattispecie di cui alla macro-categoria a) (**Rilascio di autorizzazione unica** per la costruzione e l'esercizio di impianti energetici destinati alla produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale, ovvero di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di **biometano, nonché per il rinnovo e la modifica sostanziale**), si rammenta che il R.R. 7/2011 già stabilisce gli oneri per gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica - funzione delle spese complessive di investimento e fissati nello 0,025% o nello 0,03% delle stesse, rispettivamente per potenze inferiori e superiori a 500 kW elettrici.

Attesa la sostanziale similitudine con le altre fattispecie, appare opportuno considerare gli stessi oneri unitari per gli impianti di cogenerazione di cui al D.Lgs. 115/2008, specificando che la potenza per il caso di specie resta quella elettrica installata.

La **modifica sostanziale** dell'autorizzazione unica comporta l'integrale revisione dell'atto autorizzativo *de quo*, a seguito di un procedimento analogo a quello del rilascio di una nuova autorizzazione, senza distinzione di tipologia impiantistica e/o tecnologica.

Per la produzione di **biometano**, di contro, non risultando una macchina termica - caratterizzata quindi dal parametro potenza, sia essa elettrica o termica - il parametro non può tenere conto della potenza ed è opportuno fissarlo nella percentuale fissa dello 0,03% delle spese complessive di investimento.

Relativamente alle procedure di **rinnovo delle autorizzazioni uniche**, di cui alla macro-categoria a) in argomento, tenuto conto che l'impegno temporale "tipo" di tale procedimento, secondo lo schema allegato (Allegato 2), viene complessivamente stimato, tra i vari profili professionali, in circa 71 ore di lavoro, con un costo approssimato di € 1.500,00, si ritiene congrua l'applicazione dello stesso criterio già stabilito nel richiamato R.R. 7/2011, ponendo il calcolo in funzione delle spese complessive di investimento e fissato nello 0,025% o nello 0,03% delle stesse, rispettivamente per potenze inferiori e superiori a 500 kW elettrici.

Essendo l'attività e l'impianto già esistenti e considerato che il contributo istruttorio a carico del richiedente è individuato quale "partecipazione" alle spese sostenute dall'Ente, è altresì opportuno calcolare tale onere in misura ridotta, ovvero sull'80% dell'ammontare complessivo dell'investimento sostenuto per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse come previste nel progetto definitivo autorizzato, secondo la seguente formula:

$$O_{i_r} = [T_i \times 0,8] \times n/100$$

ove:

$Oi_T$  = Onere istruttorio di rinnovo (€), arrotondato per eccesso al primo numero intero;

$Ti$  = Totale costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;

$n$  = 0,025 per potenze elettriche inferiori a 500kW o 0,03 per potenze superiori a 500kW elettrici e per impianti di produzione di biometano.

**Per le suddette casistiche procedurali, il costo complessivo di investimento è quello dichiarato da apposito computo metrico, asseverato da tecnico abilitato** e per tutte le fattispecie (fonti rinnovabili, convenzionali, biometano), appare opportuno introdurre una soglia minima delle spese istruttorie, fissata in € 250,00.

b) Per la fattispecie di cui alla lettera b) - **Rilascio di autorizzazione**, mediante procedimento unico, per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche con tensione di esercizio fino a 150 kV e per la costruzione e l'esercizio di gasdotti, nonché per la modifica sostanziale degli stessi - per quanto rappresentato appare opportuno introdurre quale parametro di calcolo la lunghezza dell'infrastruttura, secondo una relazione lineare.

Si ritiene quindi di stabilire gli oneri istruttori proporzionali alla lunghezza delle opere, imponendo un valore minimo ed un valore massimo rispettivamente pari a € 500,00 e € 1.500,00, ed un parametro pari a € 100,00 al km, secondo la funzione che segue:

$$O_i = 500,00 + 100,00 \times L$$

ove:

$O_i$  = oneri istruttori (€), che non potranno comunque superare l'importo del valore massimo di €1.500,00;

$L$  = lunghezza dell'opera infrastrutturale espressa in km tenendo conto che tale dato, ai fini del calcolo, va arrotondato per eccesso.

c) Per la fattispecie di cui alla lettera c) - varianti non sostanziali delle opere ricomprese nelle prime 2 macro-categorie di cui alle lettere a) e b) - si ritiene opportuno stabilire oneri istruttori fissi, e pari a € 250,00.

d) Per l'ultima fattispecie descritta alla lettera d) e limitatamente alle volture e prese d'atto, è opportuno stabilire oneri istruttori fissi e pari a € 100,00.

Infine, per le istanze con oggetto non ricompreso alle tipologie descritte ai punti a), b) e c), terza ed ultima fattispecie procedimentale di cui alla lettera d), come per il caso precedente si ritiene opportuno introdurre un onere istruttorio fisso quantificato in € 150,00.

È opportuno specificare inoltre che gli oneri istruttori non sono assorbenti gli eventuali costi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sui quotidiani locali e/o nazionali, nonché ulteriori oneri endoprocedimentali *ex lege* ed eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti, nonché le imposte di bollo che rimangono comunque a carico del richiedente.

Nei casi di particolare complessità delle istruttorie, ovvero in caso di sopralluoghi e/o verifiche tecniche in loco non previsti, l'Ufficio procedente avrà facoltà di richiedere oneri integrativi a quelli versati, sulla base degli ulteriori adempimenti istruttori espletati, che dovranno essere corrisposti al termine del procedimento, prima dell'emissione dell'atto amministrativo conclusivo.

Si specifica inoltre che il pagamento degli oneri istruttori costituisce un requisito vincolante per la procedibilità delle istanze: la ricevuta del versamento va depositata contestualmente all'istanza stessa, ed il versamento delle spese istruttorie è indipendente dall'esito conclusivo del procedimento - rilascio dell'autorizzazione o diniego della stessa - ovvero dalla rinuncia del richiedente al prosieguo del procedimento autorizzativo.

Al fine di uniformare le modalità di versamento, è opportuno standardizzare la causale del versamento degli oneri, così come esplicitato nel citato Allegato 1.

Infine, si ritiene necessario specificare che le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle istanze presentate successivamente alla sua data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

## - ALLEGATO 1 -



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**Oggetto:** Ll.rr. 1 e 10/2015 – R.R. 7/2011 – L. 448/2001. Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali e delle infrastrutture energetiche lineari.

In questo documento sono schematicamente riportati i criteri di calcolo degli oneri istruttori dovuti dai soggetti richiedenti, relativamente alle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, da fonte convenzionale, per la produzione di biometano e di infrastrutture energetiche lineari, nonché per i procedimenti di modifica sostanziale o non sostanziale degli stessi impianti, di rinnovo, di voltura delle medesime autorizzazioni ed altre procedure correlate.

Si specifica che nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da fonti convenzionali e per la produzione di biometano – di cui alla macro-categoria a) - l'importo degli oneri istruttori è calcolato moltiplicando il valore complessivo dell'investimento, come dedotto da apposito **computo metrico, asseverato da tecnico abilitato**, per il corrispondente indice percentuale, e comunque secondo le indicazioni di seguito schematizzate:

Macro-categoria procedimentale		Oneri istruttori
a)	<p><b>Rilascio di autorizzazione unica</b> per la costruzione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale, nonché per il rilascio dell'<b>autorizzazione unica per la modifica sostanziale</b> (<i>ai sensi della vigente normativa di settore</i>), in variante agli stessi impianti e tali da comportare la revisione del titolo già in vigore.</p>	<p>a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione elettrica non superiore a 500 kW</p> <p>b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione elettrica superiore a 500 kW.</p> <p>Gli stessi importi non potranno comunque essere inferiori ad un minimo di €250,00.</p> <p><i>Nota: per gli impianti idroelettrici, gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b), non ricomprendono gli oneri per l'istruttoria di concessione di piccole e grandi derivazioni di acqua pubblica.</i></p>
	<p><b>Rilascio di autorizzazione unica</b> per la costruzione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di <b>biometano</b>, nonché per il rilascio dell'<b>autorizzazione unica per la modifica sostanziale</b> (<i>ai sensi della vigente normativa di settore</i>), in variante agli stessi impianti e tali da comportare la revisione del titolo già in vigore.</p>	<p>0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione degli impianti.</p> <p>Gli stessi importi non potranno comunque essere inferiori ad un minimo di €250,00.</p>



## - ALLEGATO 1 -



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Macro-categoria procedimentale	Oneri istruttori
<p>a) <b>Rinnovo di autorizzazione unica</b> per l'esercizio di impianti di produzione di energia, alimentati da fonte rinnovabile ovvero da fonte convenzionale e per impianti di produzione di biometano.</p>	<p>a) 0,025% calcolato sull'80% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione elettrica non superiore a 500 kW;</p> <p>b) 0,03% calcolato sull'80% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione elettrica superiore a 500 kW e per impianti di produzione di biometano;</p> <p>secondo la formula:</p> $O_i = [T_i \times 0,8] \times n/100$ <p>ove:  <b>O<sub>i</sub></b> = Onere istruttorio di rinnovo (€), arrotondato per eccesso al primo numero intero;  <b>T<sub>i</sub></b> = Totale costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;  <b>n</b> = 0,025 per potenze elettriche inferiori a 500kW o 0,03 per potenze superiori a 500kW elettrici e per il biometano.</p> <p>Gli stessi importi non potranno comunque essere inferiori ad un minimo di €250,00.</p>
<p>b) <b>Infrastrutture energetiche lineari (elettrorodotti e gasdotti)</b>  Rilascio di autorizzazione mediante procedimento unico, per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture energetiche lineari e per l'autorizzazione delle modifiche.</p>	<p>Gli oneri istruttori vengono calcolati in relazione all'estensione delle opere, imponendo un valore minimo ed un valore massimo rispettivamente pari a € 500,00 e € 1.500,00, ed un parametro pari a € 100,00 al km, secondo la formula che segue:</p> $O_i = 500,00 + 100,00 \times L$ <p>ove:  <b>O<sub>i</sub></b> = oneri istruttori (€), che non potranno comunque superare l'importo del valore massimo di €1.500,00;  <b>L</b> = lunghezza dell'opera infrastrutturale espressa in km tenendo conto che tale dato, ai fini del calcolo, va arrotondato per eccesso.</p>
<p>c) Rilascio di autorizzazione unica per la <b>modifica non sostanziale</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti per la produzione di energia, alimentati da fonte energetica rinnovabile ovvero convenzionale;</li> <li>- impianti per la produzione di biometano;</li> <li>- infrastrutture energetiche lineari.</li> </ul>	<p>Onere istruttorio fisso di € 250,00</p>

## - ALLEGATO 1 -



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Macro-categoria procedimentale		Oneri istruttori
d)	Rilascio del <b>provvedimento di voltura e/o di presa d'atto</b> per una delle autorizzazioni di cui alle macro-categorie a) e b).	Onere istruttorio fisso di € 100,00
	Rilascio del <b>provvedimento per istanze con oggetto non ricompreso nelle tipologie di cui alle macro-categorie a), b) e c).</b>	Onere istruttorio fisso di € 150,00

**Disposizioni operative**

Il richiedente, ovvero la Società titolare dell'impianto, contestualmente alla presentazione dell'istanza, è tenuta a trasmettere copia originale della quietanza di avvenuto pagamento degli oneri per l'istruttoria amministrativa, come requisito vincolante ai fini della procedibilità dell'istanza, nonché, ove necessario - macro-categorie a) e b) -, il **computo metrico, asseverato da tecnico abilitato**, quale base di calcolo dell'onere corrisposto.

L'eventuale mancato saldo delle spese di istruttoria, entro 15 giorni dalla correlata formale comunicazione di improcedibilità della Regione Umbria, sarà ritenuta espressione di rinuncia della stessa istanza, con sua conseguente archiviazione d'ufficio.

Ogni eventuale quota aggiuntiva, qualora dovuta agli esiti conclusivi dell'istruttoria, dovrà essere versata prima del ritiro dell'atto di autorizzazione.

Il soggetto richiedente, dovrà indicare nella distinta di versamento, la corretta causale secondo una delle seguenti tipologie:

Causale: **“Oneri istruttori per autorizzazione unica di centrale elettrica: ..... (\*)”**

(\*) indicare:

- NUOVA FER;
- NUOVA FOSSILE
- RINNOVO
- MODIFICA SOSTANZIALE
- MODIFICA NON SOSTANZIALE
- VOLTURA/PRESA D'ATTO
- ALTRO

Causale: **“Oneri istruttori per autorizzazione unica di impianto biometano: ..... (\*)”**

(\*) indicare:

- NUOVO
- RINNOVO
- MODIFICA SOSTANZIALE
- MODIFICA NON SOSTANZIALE
- VOLTURA/PRESA D'ATTO
- ALTRO

Causale: **“Oneri istruttori per autorizzazione di infrastruttura energetica lineare: ..... (\*)”**

(\*) indicare:

- NUOVA
- MODIFICA SOSTANZIALE
- MODIFICA NON SOSTANZIALE
- VOLTURA/PRESA D'ATTO
- ALTRO